



Regione Toscana



COMUNE DI LAMPORECCHIO

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2021

Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999, la L.R. 2 del 2 gennaio 2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica" e le D.R.G.T. n. 402/2020 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L.431/98 - Modifica criteri e procedure per la ripartizione – n. 206/2021 e 988/2021", della Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 13 ottobre 2021 e della Determina n. xxx/2021.

La Responsabile dell'Area Amministrativa

RENDE NOTO

che a partire dal 18 ottobre 2021, fino alla data di scadenza fissata per il giorno **17 novembre 2021** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alle graduatorie degli aspiranti al contributo per l'integrazione dei canoni di locazione.

ART. 1

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Sono ammessi al Fondo soltanto i soggetti, che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

Requisiti Generali

- a) *cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso (secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia) se in possesso di regolare permesso di soggiorno con validità non inferiore a un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;*
- b) *residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;*
- c) *titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;*
- d) *assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune di Lamporecchio. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;*
- e) *assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabile dalla dichiarazione ISEE; il Comune può*

- comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- f) le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; -alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c;

Requisiti di natura economica e patrimoniale desumibili dall'attestazione ISEE ordinaria

- g) essere in possesso di certificazione ISE/ISEE di tipo ordinario /standard attestante un valore ISEE non superiore a € 16.500,00 oppure essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinario non superiore ad € 35.000,00 se, in ragione dell'emergenza COVID-19 il nucleo familiare ha avuto una riduzione del reddito superiore al 25%;
- h) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- i) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed h);
- j) presentazione certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.684,36 ed un valore ISEE non superiore ad € 16.500,00;
- k) presentazione certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
- Fascia "A" - Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14% (anno 2021 € 13.405,08);
 - Fascia "B" - Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando e l'importo di cui alla precedente lettera j). (anno 2021 da € 13.405,08 ad € 28.727,25) Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all' E.R.P. (€ 16.500,00), così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito. Per l'anno in corso, a seguito delle modifiche introdotte dalla DGRT 988/2021, i nuclei familiari che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25% devono essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinario non superiore a € 35.000,00. La riduzione del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019). Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell'emergenza COVID-19 il limite ISEE è aumentato a € 35.000,00. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito di cui all'art. 3.1 lettera h) e su cui calcolare l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla Certificazione Isee corrente o Isee ordinario;
- l) Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.
- m) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza

dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Requisiti per l'ammissione alla Graduatoria Straordinaria Progetto Resisto

ai sensi del Decreto R.T. n. 20130/2020 potranno essere inserite nella graduatoria del Progetto Resisto le richieste di contributo di nuclei familiari colpiti dalla crisi economica legata all'emergenza da covid-19 che abbiano avuto una diminuzione del reddito come segue:

- *persone/nuclei familiari con riduzione del reddito complessivo a causa della sospensione della propria attività per le misure di contenimento della diffusione del Covid-19;*
- *persone/nuclei familiari con riduzione del reddito complessivo a causa della diminuzione dell'orario di lavoro, di periodo in quarantena, di sospensione o interruzione di contratti di lavoro stagionali o atipici e/o con componenti in cassa integrazione la cui liquidazione è differita nel tempo generando causa di mancata liquidità;*
- *persone/nuclei familiari che in seguito all'emergenza Covid-19 non percepiscono alcuna entrata economica;*
- *persone/nuclei familiari con riduzione del reddito complessivo che in seguito all'emergenza Covid-19 non percepiscono alcuna entrata economica;*

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

ART. 2

REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

- 1) Il limite di reddito, richiesto per la partecipazione al presente bando è quello risultante da una certificazione ISE/ISEE rilasciata successivamente al 15 gennaio 2021 o di cui è stata presentata la DSU entro il 17/11/2021, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa.
- 2) I soggetti che dichiarano **“ISE zero”**, o di importo incongruo rispetto al canone di locazione dovranno rilasciare apposita dichiarazione da allegare alla domanda di partecipazione circa la provenienza dei fondi utilizzati per il pagamento del canone d'affitto.
Qualora detti fondi non provengano dal servizio sociale del comune ma da altri enti, associazioni e/o da terzi, i richiedenti dovranno allegare una autocertificazione rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico. In tal caso l'autocertificazione deve essere accompagnata da copia della documentazione reddituale e da un documento di riconoscimento in corso di validità di chi presta aiuto. Nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze sulle dichiarazioni, potranno essere effettuati colloqui per verificare la reale situazione del nucleo familiare con facoltà di avvalersi di figure idonee. Eventuali palesi incongruenze saranno segnalate alla Guardia di Finanza per i dovuti controlli;
- 3) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.
- 4) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 3

NUCLEO FAMILIARE

- 1) Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3, comma 1 del DPCM n. 159/2013.

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

ART. 5 COLLOCAZIONE DEI RICHIEDENTI NELLE GRADUATORIE COMUNALI

- 1) Sulla base dei dati dichiarati nella domanda di contributo il richiedente verrà collocato nella graduatoria:
 - **Ordinaria** di cui alla L. 431/98 se il nucleo familiare non ha avuto nessun disagio economico riconducibile al Covid-19 o, in caso di disponibilità dei fondi, anche qualora vi sia riduzione del reddito causa Covid-19;
 - **Straordinaria “Progetto Resisto”** se il nucleo familiare ha avuto disagi economici riconducibili al Covid-19;
- 2) Ciascuna graduatoria verrà redatta in ordine decrescente di percentuale di incidenza canone/ISE, che determinerà l'appartenenza del richiedente alla fascia “**A**” o “**B**” come segue:
 - **fascia A** - Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021 (€ 13.405,08 Punto 1.1 Circolare Inps n. 148 del 18/12/2020). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.
 - **fascia B**
 - Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.
 - Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021 e l'importo di Euro 28.727,25 OPPURE
 - Valore ISEE Ordinario compreso tra € 16.500,01 ed € 35.000,00 con perdita di reddito maggiore del 25% a causa dell'emergenza epidemiologica;
- 3) All'interno di ciascuna fascia, i richiedenti il contributo saranno ordinati come segue:

a. in ordine decrescente di incidenza del canone annuo sul reddito familiare;	
b. a parità di incidenza verranno attribuiti i seguenti punteggi che determineranno l'ordine in graduatoria:	
- residenza a Lamporecchio da oltre 3 anni	0,5 punti ogni 3 anni di residenza
- nucleo familiare con minori (verificabili dall'ISEE)	1 punto per ogni minore
- presenza nel nucleo familiare di soggetto con disabilità grave rilevabile dalla DSU/INPS	2 punti
c. a parità di punteggio, sarà effettuato un sorteggio per stabilire l'ordine della graduatoria	

ART. 6 CALCOLO DEL CONTRIBUTO TEORICO

Graduatoria Ordinaria L. 431/98

- 1) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE determinato ai sensi del DPCM 159/2013.
- 2) L'entità del contributo è determinata ai sensi della Legge n. 431/98 in rapporto all'incidenza del canone corrisposto al momento della domanda, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sul valore ISE e calcolato come segue:

FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;

FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00.

Graduatoria Straordinaria “Progetto Resisto”

- 1) L'entità del contributo erogabile è pari ad un massimo di € 3.000,00 a nucleo familiare, tenendo presente eventuali altri aiuti erogati nell'ambito del Progetto Resisto.
- 2) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE determinato ai sensi del DPCM 159/2013.
- 3) L'entità del contributo è determinata ai sensi della Legge n. 431/98 in rapporto all'incidenza del canone corrisposto al momento della domanda, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sul valore ISE e calcolato come segue:

FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.000,00;

FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2021 e comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. L'importo teorico del contributo è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.

Nel caso di coabitazione di più nuclei anagrafici nel medesimo alloggio il canone di riferimento è la quota parte dichiarata a carico del richiedente;

Art. 7 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

1) Istruttoria delle domande

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune, nei 30 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

2) Formazione delle graduatorie

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune, entro i 45 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo distinti in Fascia A e Fascia B secondo i criteri di cui al precedente art. 5 c. 3);

Le graduatorie provvisorie, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, sono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

3) Modalità del ricorso

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio alla Commissione Comunale Alloggi, di cui alla L.R. 2/2019 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).", che decide entro i successivi 30 giorni, termine entro il quale sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

ART. 8

VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva conserva efficacia per 1 anno dalla data di pubblicazione del presente bando.

ART. 9

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, pena la decadenza del beneficio, le ricevute di pagamento in originale del canone entro il termine improrogabile del **15 gennaio 2022** (le ricevute saranno restituite all'avente diritto al termine del procedimento).

ART. 10

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO EROGABILE

- 1) La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana.
- 2) I contributi saranno liquidati in base alle Graduatorie Definitive fino a esaurimento delle risorse:
 - rese disponibili dalla regione Toscana per il bando della L. 431/1998;
 - di cui alla delibera G.C. n. 55 del 26 maggio 2021;
 - alle eventuali risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale secondo il seguente procedimento;
- 3) nell'ambito dei margini di discrezionalità spettanti ai Comuni, secondo quanto disposto dalla delibera G.C. n. 88 del 13 ottobre 2021 l'Amministrazione Comunale potrà:
 - A. erogare contributi in misura percentuale diversa dal 100%, al fine di consentire un margine di flessibilità nell'erogazione delle risorse che potrebbero risultare insufficienti a garantire la copertura totale delle richieste;
 - B. avvalersi della facoltà prevista dall'art. 7 Decreto Legge 13 settembre 2004 n. 240 convertito in Legge 12 novembre 2004, n. 269 a modifica dell'art. 11 della Legge 431/1998 che consente di erogare al locatore il contributo destinato al conduttore in caso di morosità di quest'ultimo, a sanatoria della morosità medesima;
 - C. riservarsi la facoltà, fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente, di trattenere il contributo a parziale o totale estinzione dei debiti maturati dal destinatario nei confronti dell'Ente per il pagamento di tasse, imposte e tariffe di competenza;
 - D. ripartire il contributo assegnato dalla Regione Toscana, tenuto conto dell'eventuale Reddito di Cittadinanza, in misura proporzionale a tutti i soggetti collocati in fascia "A", rapportando il contributo da assegnare al contributo teorico a loro spettante;
 - A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone entro il termine improrogabile del 15 gennaio 2022. Entro questa data il richiedente il contributo dovrà presentare almeno una ricevuta di affitto oppure

una dichiarazione relativa alla sua completa morosità, pena l'esclusione dall'erogazione del contributo. Il numero delle mensilità pagate, per l'anno 2021, non è considerato vincolante ai fini della determinazione del contributo erogabile. Il Comune erogherà direttamente al proprietario la quota parte di contributo relativa alle mensilità per le quali non è stata presentata la ricevuta di pagamento.

E. di ripartire le risorse di cui alla Delibera G.C. n. 55 del 26/05/2021 con i medesimi criteri di cui al punto "D" a tutti i soggetti collocati in graduatoria che hanno dichiarato una diminuzione del reddito dovuta all'emergenza epidemiologica COVID-19;

F. Nel caso siano disponibili risorse messe a disposizione da questo Ente, le stesse saranno ripartite secondo i seguenti criteri:

F1) qualora dal calcolo del contributo erogabile, risultasse un contributo da liquidare inferiore ad € 200,00, il Comune potrà concedere il contributo fino ad un massimo di €100,00; qualora non si riesca comunque a raggiungere la soglia minima di €200,00, non verrà corrisposto alcun contributo;

F2) successivamente alla ripartizione di cui al punto F1), le risorse residue saranno ripartite secondo le modalità descritte ai punti D) e E), tra tutte le domande valide collocate in graduatoria (Fascia "A" e Fascia "B");

G. Di precisare che i contributi erogati a valere sul fondo FSE di cui alla delibera GC n. 55/2021 non possono essere utilizzati per integrare la quota di un singolo contributo proveniente da altre fonti di finanziamento;

- 4) In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi, i quali dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato;
 - Se gli eredi non convivevano con il richiedente deceduto, devono essere presentate le ricevute pagate fino alla data del decesso del medesimo ed il contributo sarà commisurato ai mesi di effettiva residenza nell'immobile;
 - Se gli eredi convivevano con il richiedente deceduto, devono essere presentate le ricevute pagate per l'anno di riferimento ed il contributo sarà commisurato ai pagamenti dei canoni di locazione effettuati.
- 5) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica dal parte del Comune circa i requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
- 6) In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 11

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande può avvenire dal giorno 18 ottobre ed entro il giorno 17 novembre 2021.

ART. 12

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono indicare l'indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni relative al presente bando, ed essere presentate:

- a) tramite e-mail all'indirizzo urp@comune.lamporecchio.pt.it
- b) tramite PEC all'indirizzo comune.lamporecchio@postacert.toscana.it

ART. 13 **CONTROLLI E SANZIONI**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge n. 183 del 12 novembre 2011, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le eventuali denunce alle Autorità competenti.

I controlli saranno svolti dal Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 14 **NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla L.R.T. 2/2019, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/6/1999, alla Deliberazione G.R.T. n. 581/2019, alla Deliberazione di G.C. n. 67/2019, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, al Regolamento GDPR/UE per il trattamento dei dati personali

Informativa ai sensi del Regolamento GDPR/UE sulla riservatezza dei dati personali in vigore dal 18 maggio 2018: i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Il garante del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Amministrativa che è anche responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Responsabile
Area Amministrativa
Dott.ssa Veronica Allori